



TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Il collegio così composto:

Dott. Luca Minniti

Presidente

Dott. Umberto Castagnini

Giudice

Dott. ssa Federica Samà

Giudice rel. est.

all'esito della camera di consiglio del 26.07.2023 ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g. 8771-1/2023 il seguente:

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 23.1.2023 con il quale [REDACTED] ha impugnato il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno- Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze, chiedendo di accertarsi e riconoscersi la protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e in via meramente subordinata il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno nei limiti delle vigenti disposizioni;

visto il provvedimento di diniego per manifesta infondatezza ex art. 28 d.lgs 25/2008 in considerazione del fatto che il richiedente proviene dalla Tunisia, paese di origine sicuro ex art. 2 bis d.lgs. 25/2008;

rilevato che nelle ipotesi di cui all'art 28, ovvero in caso di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, l'art. 35 bis comma 3 lett. c) del d.lgs 25/2008 stabilisce che non sussista l'effetto sospensivo automatico dell'efficacia esecutiva del diniego a seguito della proposizione del ricorso ma che possa pronunciarsi il giudice con decreto quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni;

rilevato, in particolare, che l'art. 35 bis, co. 3, alla lett d) esclude l'operatività della sospensione automatica per la mera pendenza del ricorso introduttivo in caso di impugnazione *avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28 bis, comma 2, lett. c) ed e)».*

ritenuto che la suddetta previsione limiti tale effetto processuale alle ipotesi di provvedimenti adottati a fronte delle domande di protezione internazionale proposte da richiedenti provenienti da Paese di origine sicuro nei cui confronti sia stata seguita la procedura accelerata dato il richiamo all'art. 28 bis, D. Lgs. 25/2008, che disciplina le procedure accelerate, al cui comma 2, lett. c), stabilisce che: *«la Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi: [...] c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'art. 2-bis»*.

ritenuto, pertanto, che il Legislatore del d.l. 130/2020 ha espressamente escluso dalla operatività della sospensiva automatica le ipotesi di impugnazione dei provvedimenti di rigetto adottati nei confronti dei richiedenti provenienti da Paese sicuro ma con riferimento specifico all'art. 28 bis, quando nei confronti di tali richiedenti sia stata seguita e rispettata la procedura accelerata;

rilevato, però, che dallo stesso provvedimento impugnato emerge che il ricorrente ha presentato la domanda di protezione internazionale in data 8 Maggio 2023 e che è stato convocato per l'audizione soltanto in data 1 Giugno 2023;

rilevato che nel caso in esame la procedura accelerata, prevista per i richiedenti asilo provenienti da paese di origine sicuro, parrebbe non aver avuto luogo, essendosi tenuta l'audizione del ricorrente e la decisione dell'Amministrazione oltre i termini previsti dalla legge;

ritenuto che alla luce degli artt. 27, 28 e 28 bis del d.lgs. citato un provvedimento di manifesta infondatezza possa essere emesso soltanto a seguito dell'attivazione della procedura accelerata ( Cass. 7520/2020 in materia di termini di impugnazione) mentre, nel caso di specie, la valutazione di manifesta infondatezza parrebbe essere stata effettuata dalla sola Commissione territoriale all'esito di una procedura non accelerata ma ordinaria;

ritenuto che : *“La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. lgs. n. 25/2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche in l. n. 173/2020), solamente quando il presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, comma 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. [...]“* ( Cass. sent. 36677 del 2022);

ritenuto, dunque, che il provvedimento negativo *de quo* è stato adottato dalla Commissione territoriale a seguito di una procedura ordinaria;

ritenuto che l'impugnazione del provvedimento *de quo*, adottato all'esito di una procedura ordinaria, comporta, pertanto, l'operatività della sospensione automatica ex art. 35 bis, comma 3, primo periodo, d.lgs. 25/2008;

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

Dichiara che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso per tutta la durata del procedimento

Si comunichi a parte ricorrente e al PM.

Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 26 Luglio 2023

Il Giudice relatore

dott.ssa Federica Samà

Il Presidente

Dott. Luca Minniti